

COMUNE DI ARCISATE
Provincia di Varese

CERTIFICAZIONE DEL REVISORE DEI CONTI (artt. 40 e 40 bis D.Lgs. 165/01 e s.m.i.)

Il Revisore dei conti del Comune di Arcisate, Dott. Maurizio Oggioni,

Premesso che:

- l'art. 5 comma 2 del CCNL 01/04/1999 per i dipendenti delle Regioni, Province ed Autonomie Locali, come sostituito dall'art. 4 del CCNL 22/01/2004, prevede che "il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri, sono effettuati dal collegio dei revisori (...).
- l'art. 40 comma 3 del D.Lgs. 20/03/2001 n. 165 prevede che "le pubbliche amministrazioni non possono sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli risultati dai contratti collettivi nazionali o che comportino oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate";
- l'art. 48 comma 6 dello stesso decreto prosegue stabilendo che "il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva con i vincoli di bilancio ai sensi dell'art. 40 comma 3 è effettuato dal collegio dei revisori (...)"

Viste le seguenti determinazioni del Segretario Generale Responsabile Settore Personale, Contratti, Centrale acquisti, Servizi Legali e Assicurativi:

- n. 57 del 23.04.2020 relativa alla ricognizione amministrativa fondo risorse decentrate personale non dirigente anno 2019;
- n. 67 del 9.06.2020 ad oggetto: "Ricognizione amministrativa fondo risorse decentrate personale non dirigente anno 2019 – Rettifica."

Preso atto che il predetto fondo è stato regolarmente costituito nell'anno di riferimento con determinazione del Responsabile Servizio Personale n. 133 del 7.10.2019;

Visto il D. Lgs. n. 267/00 e s.m.i.;

Dato atto che le economie di parte stabile rilevate, al netto delle decurtazioni operate ai sensi dell'art. 71 del D.L. 78/2010 convertito in Legge n. 112/2010, ammontano ad € 10.819,60=;

Considerato che tali somme non rilevano, ai fini del rispetto del limite 2016 di cui all'art. 23 co. 2 D. Lgs. 75/2017, in quanto le stesse non rappresentano un incremento del fondo, ma un mero trasferimento temporale di spesa di somme già certificate;

Ritenuto opportuno evidenziare che le somme così quantificate debbono essere qualificate come risorse a carattere strettamente variabile, con espresso divieto quindi di utilizzare tali importi per programmare impieghi fissi e continuativi;

C E R T I F I C A

la correttezza della ricognizione effettuata volta ad asseverare l'ammontare delle risorse del Fondo risorse decentrate anno 2019, a sua volta regolarmente certificate in data 15.10.2019, e al trasferimento temporale nel fondo risorse decentrate anno 2020.

Monza, 15.06.2020

IL REVISORE DEI CONTI
(Dott. Maurizio Oggioni)

